

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI

## Articolo 1

Tutti gli Organi Statutari previsti dall'articolo 9 dello Statuto Nazionale operano nel rispetto del presente regolamento.

## TITOLO 1 – STRUTTURE PROVINCIALI

### Articolo 2

L'Assemblea Provinciale degli iscritti è costituita da tutti gli iscritti della provincia, docenti in servizio e in pensione. È convocata dal Coordinatore Provinciale, per posta ordinaria almeno 15 giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione può essere inviata anche tramite mail, a condizione che venga conservata la prova di trasmissione. Copia della convocazione è affissa all'albo della sede provinciale. Ogni Assemblea Provinciale è presieduta da un iscritto eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea elegge anche un segretario. Nelle Assemblee Provinciali degli Iscritti non è ammesso il voto per delega.

Al fine di favorire la crescita dell'Associazione ed una migliore efficienza organizzativa, per libera decisione delle Assemblee Provinciali, previo parere vincolante della Direzione Nazionale, due strutture territoriali provinciali contigue possono essere tra loro aggregate ovvero una provincia può decidere la disaggregazione in più strutture sub territoriali. In mancanza di organismi provinciali costituiti, la decisione è demandata alla Direzione Nazionale.

Gli organismi territoriali derivanti da aggregazioni o disaggregazioni assumono le stesse prerogative di quelli provinciali. La Direzione Nazionale verificherà annualmente il conseguimento degli obiettivi.

### Articolo 3

L'Assemblea Provinciale dei Delegati è composta da delegati iscritti eletti nelle singole scuole o in articolazioni territoriali predefinite. È compito della Direzione Provinciale individuare le articolazioni territoriali e stabilire il rapporto iscritti-delegato nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dallo Statuto.

Le province, con delibera della Direzione provinciale, possono articolarsi in sezioni di carattere territoriale e/o per grado di scuola.

Le sezioni hanno facoltà di eleggere un direttivo di sezione composto da un numero di iscritti dispari fra tre e nove.

Ferma restando l'unicità della Direzione provinciale, le sezioni possono godere di delegata autonomia amministrativa e contabile e ad esse compete una quota delle risorse la cui entità viene fissata dalla Direzione provinciale con apposito regolamento.

### Articolo 4

L'Assemblea Provinciale ha potere deliberante sulla linea di indirizzo delle attività dell'Associazione in ambito provinciale. L'Assemblea Provinciale è convocata in via ordinaria una volta l'anno, in via

straordinaria è convocata su richiesta di almeno un terzo degli iscritti o su delibera della Direzione Provinciale. Tutti gli organi durano in carica quattro anni.

#### Articolo 5

Il Coordinatore Provinciale attua la politica dell'Associazione, coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati degli organi statutari. E' membro di diritto della Direzione Provinciale che convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede. Coordina tutte le attività della Gilda provinciale.

Le dimissioni del Coordinatore Provinciale, se eletto dall'Assemblea Provinciale, comportano la decadenza della Direzione Provinciale e la convocazione in tempi brevi di un'Assemblea congressuale Provinciale indetta dal Vicecoordinatore o dal componente anziano della Direzione Provinciale.

#### Articolo 6

La Direzione Provinciale è composta dal Coordinatore e da un numero di membri, sempre pari e non superiore a sedici, individuato dall'Assemblea Provinciale. Nel rispetto del voto limitato si procede allo stesso modo previsto per l'elezione della Direzione Nazionale.

Vengono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità tra due candidati prevale l'anzianità d'iscrizione.

La Direzione Provinciale attua le delibere dell'Assemblea Provinciale, con scelte politiche e gestionali idonee a questo fine. Delibera sull'attribuzione di incarichi e funzioni. Approva il bilancio consuntivo e quello di previsione che sono a disposizione di tutti i soci, entro il primo bimestre dell'anno successivo. Indica i destinatari dei distacchi provinciali su proposta del Coordinatore.

La Direzione Provinciale è convocata dal Coordinatore Provinciale, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, quando se ne ravvisi la necessità e comunque almeno cinque volte l'anno. La convocazione avviene per e-mail, per posta o per telefono, con un anticipo di almeno cinque giorni; la convocazione è affissa all'albo della sede provinciale.

La Direzione Provinciale dichiara decaduto un suo componente che si sia assentato per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

I membri della Direzione Provinciale che decadano o si dimettano nel corso del mandato sono sostituiti dai primi dei non eletti. La Direzione Provinciale elegge al suo interno, su proposta del Coordinatore Provinciale, un Vicecoordinatore e un Tesoriere.

La Direzione Provinciale elegge i delegati all'Assemblea Nazionale. Le dimissioni della maggioranza dei membri della Direzione comportano la decadenza della Direzione e del Coordinatore Provinciali e la convocazione di un'Assemblea Provinciale Congressuale.

La Direzione provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto, potrà essere surrogata dalla Direzione Nazionale per:

- mancata attività di consulenza in sede;
- mancanza di iniziative sindacali nella provincia.

#### **Articolo 7**

Il Vicecoordinatore Provinciale coadiuva il Coordinatore Provinciale e lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

#### **Articolo 8**

Il Tesoriere Provinciale svolge funzioni analoghe a quello nazionale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo che, sottoscritto dal Coordinatore provinciale ed approvato dalla direzione provinciale, viene inviato alla Tesoreria nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno.

#### **Articolo 9**

Il Collegio Provinciale per il Controllo dei Conti, eletto dall'Assemblea provinciale congressuale solo quando il numero degli iscritti superi le centocinquanta unità, ha funzioni analoghe a quello nazionale. Redige una relazione che accompagna il bilancio consuntivo provinciale annuale.

#### **Articolo 10**

Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha funzioni analoghe a quello nazionale. In mancanza di questo organismo le sue funzioni sono svolte direttamente dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

### **TITOLO II – STRUTTURE REGIONALI**

#### **Articolo 11**

L'Assemblea Regionale si costituisce in presenza del 50% dei voti più uno e previa convocazione obbligatoria delle delegazioni di tutte le province. Le delibere sono valide se approvate a maggioranza.

L'Assemblea Regionale elegge il Coordinatore regionale e il Vicecoordinatore regionale facente funzioni. L'Assemblea Regionale si riunisce periodicamente in occasione di incontri o di trattative, comunque non meno di una volta all'anno, su convocazione del Coordinatore Regionale o su richiesta, fatta al medesimo Coordinatore, di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea regionale delibera sulle risorse economiche da destinare al finanziamento della struttura regionale costituendo a tale scopo un apposito fondo annuale.

#### **Articolo 12**

Il Coordinatore regionale coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati dell'Assemblea regionale. Convoca e presiede l'Assemblea regionale e il Coordinamento regionale. Al Coordinatore regionale è attribuita la funzione di Rappresentante legale a livello regionale.

#### **Articolo 13**

Il Coordinamento Regionale è costituito dai coordinatori delle province della regione. Si riunisce su convocazione del coordinatore regionale che ne è membro di diritto.

### **TITOLO III – STRUTTURE NAZIONALI**

#### **Articolo 14**

1. L'Assemblea nazionale è costituita dai delegati di ogni provincia.

2. I voti attribuiti ad ogni provincia, in ragione di uno ogni 50 iscritti, sono accertati in base agli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero del Tesoro, dagli Enti Locali e dall'Ente previdenziale al momento della convocazione.
3. Ciascun delegato all'Assemblea nazionale può esprimere sino ad un massimo di 20 voti.
4. I voti non possono essere ceduti a delegati di altre province.
5. Fanno altresì parte di diritto dell'Assemblea nazionale: il Coordinatore nazionale, i membri della Direzione nazionale in carica e i membri Gilda del CNPI. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.
6. L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte l'anno: la prima entro il mese di marzo, la seconda entro il mese di maggio, la terza in autunno.
7. Assemblee nazionali straordinarie sono convocate su richiesta dei due terzi della Direzione nazionale o della maggioranza dei voti dell'Assemblea nazionale.
8. L'Assemblea Nazionale è presieduta da tre delegati eletti di volta in volta.
9. L'Assemblea Nazionale delibera sempre a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.
10. L'Assemblea nazionale di Maggio, ogni quattro anni, ha valore di Assemblea Nazionale Congressuale. Essa elegge gli organi statutari nazionali: il Coordinatore Nazionale, la Direzione nazionale, il Collegio Nazionale per il Controllo dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri.
11. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio per il Controllo dei Conti sono eletti con votazione nella quale sia possibile esprimere non più di tre preferenze sui cinque componenti da eleggere.
12. I tre candidati eletti con il maggior numero di voti saranno i membri effettivi, il quarto e il quinto saranno membri supplenti.
13. Nei 60 gg. precedenti, su comunicazione del Coordinatore Nazionale, si svolgono Assemblee Congressuali provinciali che eleggono gli organismi statutari provinciali per il quadriennio.
14. Prima dell'inizio dell'Assemblea nazionale congressuale, una commissione, nominata dalla Direzione Nazionale, procede alla verifica della legittimità di partecipazione al Congresso stesso.
15. Lo svolgimento dell'Assemblea nazionale avviene nel rispetto dell'apposito regolamento approvato in Assemblea nazionale.
16. Annualmente l'Assemblea Nazionale di Maggio decide l'attribuzione dei distacchi sindacali.

## Articolo 15

### *ELEZIONE DEL COORDINATORE NAZIONALE*

Possono candidarsi alla carica di Coordinatore Nazionale tutti coloro che sono in regola con l'iscrizione al sindacato e che abbiano fatto pervenire all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea nazionale elettiva la loro candidatura.

Risulta eletto Coordinatore Nazionale il candidato che riporta nello scrutinio segreto il maggior numero di voti.

### *ELEZIONE DELLA DIREZIONALE NAZIONALE E DEGLI ORGANISMI STATUTARI*

La Direzione Nazionale è composta da 17 componenti ovvero dal Coordinatore Nazionale, membro di diritto, e da 16 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale.

Il sistema elettorale, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della Federazione Gilda-Unams in tema di tutela delle minoranze e della democrazia partecipativa, è basato sul metodo proporzionale, a liste fra loro concorrenti.

Possono candidarsi tutti gli iscritti con un'anzianità di iscrizione di almeno 12 mesi.

All'interno dell'Assemblea Nazionale elettiva e con modalità e tempi che saranno determinate dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, vengono depositate e presentate liste di candidati, contrassegnate da un numero crescente secondo l'ordine di presentazione, contenenti un massimo di 16 candidature. Ogni lista di candidati deve riportare le generalità del presentatore, le dichiarazioni di accettazione di ogni candidato e la sottoscrizione di sostenitori nelle persone dei delegati all'Assemblea nazionale elettiva che rappresentino almeno il 2% dei voti degli aventi diritto al voto. Ogni sostenitore può sottoscrivere una sola lista.

Gli elettori effettueranno la votazione scegliendo una lista, tra quelle presenti nella scheda elettorale. Oltre al voto di lista, ciascun elettore potrà esprimere come numero massimo di preferenze fino al 50% degli eligendi, tra i candidati presenti nella lista votata.

Non è ammesso votare una lista ed indicare, come preferenze, nominativi di candidati presenti in liste diverse da quella votata.

Nel caso in cui le preferenze espresse siano più del 50% e/o si sia votata la lista con preferenze di candidati presenti in altra lista, la Commissione elettorale riterrà valido il solo voto dato alla lista ed annullerà le preferenze espresse dall'elettore.

Qualora l'elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati tutti compresi nella medesima lista, la Commissione elettorale attribuirà il voto alla lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

Per la proclamazione dei 16 componenti, eletti nella DN con sistema proporzionale, a liste fra loro concorrenti, la Commissione elettorale:

- A. provvede a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato votato; la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato, all'interno di ogni lista, è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti;
- B. provvede ad individuare la "quota dei voti necessari per ottenere un seggio", dividendo il numero di tutti i voti validi dello scrutinio per 16 ovvero per il numero dei componenti da eleggere nella DN, saranno assegnati seggi solo a quelle liste che conseguono almeno il 10% dei voti validi;
- C. per l'assegnazione dei seggi ovvero del numero degli eletti in Direzione Nazionale attribuito a ciascuna lista, si divide ciascuna cifra elettorale di lista per la "quota dei voti necessari per ottenere un seggio" e si attribuiscono i seggi (componenti in DN) ad ogni lista in base ai numeri interi che ogni lista così ottiene;
- D. i seggi rimanenti e non assegnati vengono attribuiti alle varie liste prendendo in considerazione i resti che ogni lista ha ottenuto dopo l'assegnazione dei seggi con la "quota dei voti necessari per ottenere un seggio". A tal proposito, si dispongono i resti ottenuti da

ogni lista in una graduatoria decrescente e si assegnano i seggi rimanenti alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti;

- E. a parità della “quota dei voti necessari per ottenere in seggio” oppure del “resto”, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra sommando la cifra elettorale di lista con le singole cifre elettorali dei candidati appartenenti a quella lista;
- F. la Commissione elettorale dichiara eletti in DN quei candidati, votati in ciascuna lista, che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione.

La Direzione nazionale si riunisce con cadenza almeno bimestrale.

La Direzione Nazionale è presieduta dal Coordinatore nazionale e nomina al suo interno un segretario verbalizzante.

La Direzione nazionale, individuati settori nazionali di lavoro, ne nomina annualmente i responsabili affidando loro specifiche funzioni. La Direzione nazionale organizza periodicamente a livello nazionale e regionale iniziative di formazione dei dirigenti.

#### Articolo 16

Il Tesoriere Nazionale predispone il bilancio preventivo e consuntivo che, sottoscritti dal Coordinatore Nazionale, vengono presentati all’approvazione della prima Assemblea Nazionale di ogni anno solare.

#### Articolo 17

Chi sia eletto ad incarichi all’interno dell’Associazione deve essere regolarmente iscritto per delega o per tessera annuale. In quest’ultimo caso ha l’obbligo di rinnovare la propria adesione entro il 30 settembre di ogni anno, ad evitare discontinuità tra il momento dell’iscrizione e l’esplicazione dell’incarico.

Tutti gli incarichi elettivi in sé sono esenti da compensi ed indennità. Compensi ed indennità possono essere conferiti, su delibera degli Organismi Statutari competenti, a dirigenti o iscritti della Gilda, in relazione a specifiche mansioni organizzative, gestionali o di consulenza. I parametri entro i quali sono fissati i suddetti compensi ed indennità sono definiti dal Regolamento Nazionale.

REGOLAMENTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE TENUTASI A ROMA IL 17-18 DICEMBRE 2011, CON DELIBERA APPROVATA IL PRIMO APRILE 2012 E CON MODIFICHE APPROVATE DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE TENUTASI A ROMA IL 7-8 FEBBRAIO 2020, A GAETA IL 30 SETTEMBRE 2023 E A SALERNO IL 24-26 MAGGIO 2024.